

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/40 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato(UE) n. 907/2014 della Commissione

(GU L 5 del 10.1.2017, pag. 11)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento delegato (UE) 2020/1238 della Commissione del 17 giugno 2020	L 284	1	1.9.2020
► <u>M2</u>	Regolamento delegato (UE) 2022/245 della Commissione del 13 dicembre 2021	L 41	5	22.2.2022



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/40 DELLA
COMMISSIONE**

del 3 novembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato(UE) n. 907/2014 della Commissione

CAPO I

**NORME GENERALI RELATIVE AL PROGRAMMA DESTINATO ALLE
SCUOLE**

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne l'aiuto dell'Unione destinato alla fornitura e alla distribuzione di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e prodotti freschi del settore delle banane («Frutta e verdura nelle scuole») e alla fornitura e alla distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari («Latte nelle scuole») agli allievi degli istituti scolastici, alle misure educative di accompagnamento e a taluni costi correlati nell'ambito del programma di cui all'articolo 23 del suddetto regolamento («il programma destinato alle scuole»).

2. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di anno scolastico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Strategia degli Stati membri

1. Al momento di elaborare la strategia di cui all'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono scegliere a quale livello amministrativo intendono attuare il programma destinato alle scuole. Se decide di attuare il suddetto programma a livello regionale, lo Stato membro elabora una strategia per ciascuna regione e un quadro coordinativo di accompagnamento a livello nazionale. Lo Stato membro istituisce un punto di contatto unico per lo scambio di informazioni con la Commissione.

2. e nell'ambito del programma destinato alle scuole uno Stato membro non mette a disposizione i prodotti gratuitamente, esso spiega nella sua strategia le modalità messe in atto per garantire che gli aiuti dell'Unione destinati al programma si ripercuotano sul prezzo al quale i prodotti sono resi disponibili.

3. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma destinato alle scuole comunicano alla Commissione la propria strategia entro il 30 aprile che precede l'inizio del primo anno scolastico incluso nella strategia. Tuttavia, per il periodo di sei anni che inizia con l'anno scolastico 2017-2018, gli Stati membri notificano alla Commissione la propria strategia entro il 1° agosto 2017.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

▼B

4. Uno Stato membro può modificare la propria strategia. Lo Stato membro comunica alla Commissione la strategia modificata entro due mesi dalla modifica.

*Articolo 3***Misure educative di accompagnamento****▼M2**

1. Le misure educative di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono direttamente collegate agli obiettivi del programma destinato alle scuole, al fine di incrementare il consumo di prodotti agricoli scelti e di promuovere regimi alimentari più sani.

Esse sono mirate a riconnettere i bambini all'agricoltura e alla varietà dei prodotti agricoli dell'Unione, in particolare quelli coltivati nella loro regione, e a educare i bambini in merito a questioni connesse, quali sane abitudini alimentari e le relative conseguenze in termini di salute pubblica, le raccomandazioni nutrizionali nazionali, le filiere alimentari locali, l'agricoltura biologica, la produzione e il consumo alimentari sostenibili nonché la lotta contro gli sprechi alimentari e possono includere attività quali:

- a) visite ad aziende agricole, reti di frutteti, organizzazioni di produttori, unità di trasformazione lattiero-casearie, mercati agricoli, depositi di cernita e imballaggio di ortofrutticoli, musei dell'agricoltura e altre attività analoghe;
- b) creazione e manutenzione di giardini e frutteti scolastici;
- c) lezioni di preparazione, cucina e degustazione di alimenti, seminari, laboratori e altre attività analoghe;
- d) lezioni, seminari, conferenze, laboratori e altre attività analoghe;
- e) materiale didattico, concorsi, giochi, quiz educativi, giornate o settimane tematiche e altre attività analoghe.

Qualora includano prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure educative di accompagnamento prevedono la degustazione di tali altri prodotti.

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i bambini che partecipano al programma per le scuole possano avere accesso alle misure educative di accompagnamento.

Se gli istituti scolastici prevedono misure educative direttamente connesse agli obiettivi del programma per le scuole nell'ambito del piano di studio ordinario o di altre politiche o programmi, gli Stati membri possono decidere di tenerne conto ai fini del primo comma.

Le misure educative di accompagnamento possono essere elaborate e attuate a livello nazionale, regionale, locale o di istituto scolastico, secondo la ripartizione di competenze degli Stati membri e della strategia per l'attuazione del programma per le scuole. Gli Stati membri garantiscono che gli istituti scolastici che partecipano al programma siano correttamente informati in merito al sistema in essere relativo alle misure educative di accompagnamento e ai materiali e strumenti disponibili.

▼B

3. Le misure educative di accompagnamento possono coinvolgere anche i genitori e gli insegnanti.

*Articolo 4***Costi ammissibili**

1. Sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione:
 - a) i costi dei prodotti forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole e distribuiti agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che possono includere i costi di acquisto, locazione, noleggio e leasing delle attrezzature utilizzate per la fornitura e la distribuzione dei prodotti, come previsto nella strategia dello Stato membro;
 - b) i costi delle misure educative di accompagnamento, in particolare:
 - i) i costi per l'organizzazione di corsi di degustazione, l'istituzione e il mantenimento di giardini scolastici, l'organizzazione di visite a fattorie e di attività analoghe volte a riavvicinare i bambini all'agricoltura,
 - ii) i costi delle misure volte a informare i bambini sull'agricoltura e su sane abitudini alimentari, sulle filiere alimentari locali, sull'agricoltura biologica, sulla produzione sostenibile e sulla lotta agli sprechi alimentari;
 - c) i costi della pubblicità del programma destinato alle scuole, che è direttamente finalizzata a informare il pubblico in merito al programma, tra cui:
 - i) il costo del manifesto di cui all'articolo 12 del presente regolamento,
 - ii) il costo delle campagne di informazione attraverso trasmissioni radiotelevisive, comunicazioni elettroniche, quotidiani e mezzi di comunicazione analoghi,
 - iii) il costo di sessioni informative, conferenze, seminari e gruppi di lavoro intesi a informare il pubblico in merito al programma destinato alle scuole ed eventi simili,
 - iv) il costo del materiale informativo e promozionale, comprendente ad esempio lettere, opuscoli, volantini, gadget e simili;
 - d) i costi di misure per la creazione di reti per lo scambio di esperienze e migliori pratiche sull'attuazione del programma destinato alle scuole;
 - e) i costi connessi all'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei rispettivi programmi destinati alle scuole;
 - f) i costi di trasporto e di distribuzione dei prodotti forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole, ove non contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo.
2. I costi di cui al paragrafo 1 non possono essere finanziati nell'ambito di altri regimi di aiuti, programmi, misure o operazioni dell'Unione.

▼ B

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto dell'Unione.
4. Le spese relative ai costi di personale non sono ammissibili all'aiuto dell'Unione se tali costi di personale sono finanziati da fondi pubblici dello Stato membro.

*Articolo 5***Condizioni generali per la concessione dell'aiuto e la selezione dei richiedenti**

1. L'aiuto concesso a uno Stato membro nell'ambito del programma destinato alle scuole è distribuito ai richiedenti che hanno ottenuto il riconoscimento dall'autorità competente dello Stato membro a norma dell'articolo 6 e la cui domanda riguarda la realizzazione di uno o più delle azioni seguenti:

- a) fornitura o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici nell'ambito del programma destinato alle scuole;
- b) misure educative di accompagnamento;
- c) azioni di monitoraggio e valutazione;
- d) pubblicità.

2. Gli Stati membri selezionano i richiedenti tra i seguenti organismi:

- a) istituti scolastici;
- b) autorità scolastiche;
- c) fornitori o distributori di prodotti;
- d) organismi che agiscono per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche e sono specificamente istituiti ai fini della gestione e della realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1;
- e) qualsiasi altro organismo pubblico o privato preposto alla gestione e alla realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1.

▼ M2

Nella selezione dei richiedenti gli Stati membri garantiscono il rispetto della legislazione vigente, comprese le norme in materia di appalti pubblici.

*Articolo 6***Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti**

1. I richiedenti sono riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'istituto scolastico al quale sono forniti e/o distribuiti i prodotti. Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti assunti dai richiedenti:

- a) garantire che i prodotti finanziati dall'Unione nell'ambito del programma destinato alle scuole siano messi a disposizione per il consumo da parte degli allievi che frequentano l'istituto o gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto;

▼ M2

- b) utilizzare l'aiuto assegnato per le misure educative di accompagnamento e per le misure di monitoraggio, valutazione e pubblicità, conformemente agli obiettivi del programma per le scuole e, se le misure educative di accompagnamento riguardano argomenti sanitari e nutrizionali, conformemente alle raccomandazioni nazionali in materia di salute e di regime per la fascia di età interessata;
- c) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti agli allievi o non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione;
- d) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per le misure educative di accompagnamento o per attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità, se è accertato che tali misure o attività non sono state attuate correttamente;
- e) mettere i documenti giustificativi a disposizione dell'autorità competente, dietro richiesta;
- f) permettere all'autorità competente di svolgere ogni controllo necessario, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche;
- g) tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche che ricevono i loro prodotti e un registro dei quantitativi dei prodotti specifici venduti o forniti, nel caso in cui il richiedente non sia un istituto scolastico.

Le autorità competenti possono inoltre specificare eventuali altri impegni scritti a carico dei richiedenti.

Se le domande di aiuto riguardano attività soggette a gare di appalto pubblico, gli Stati membri possono considerare concesso il riconoscimento se gli impegni di cui al primo e al secondo comma sono inclusi nelle condizioni di partecipazione alle suddette gare.

2. Per le domande di aiuto relative unicamente alla fornitura e/o alla distribuzione di prodotti, le lettere b) e d) del paragrafo 1 non si applicano.

3. Per le domande di aiuto relative unicamente alle misure educative di accompagnamento, le lettere a), c) e g) del paragrafo 1 non si applicano.

4. Per le domande di aiuto relative unicamente alle misure di monitoraggio, valutazione e pubblicità, le lettere a), c) e g) del paragrafo 1 non si applicano.

5. Gli Stati membri possono considerare validi i riconoscimenti concessi nell'ambito del programma «Frutta e verdura nelle scuole» a norma del regolamento delegato (UE) 2016/247, e/o nell'ambito del programma «Latte nelle scuole» a norma del regolamento (CE) n. 657/2008, se i criteri e le condizioni non sono cambiati.

▼ B*Articolo 7***Sospensione e revoca del riconoscimento**

1. Se un richiedente riconosciuto non rispetta gli obblighi stabiliti nell'ambito del programma destinato alle scuole, l'autorità competente ne sospende il riconoscimento per un periodo compreso tra uno e 12 mesi oppure lo revoca, a seconda della gravità dell'inadempienza e conformemente al principio di proporzionalità.

▼B

2. La sospensione e la revoca non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure se l'inadempienza è di scarsa entità.

3. Su domanda del richiedente e se è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca, l'autorità competente può ripristinare il riconoscimento del richiedente dopo un periodo minimo di 12 mesi dalla data alla quale è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca.

*Articolo 8***Sanzioni amministrative**

In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti nell'ambito del programma destinato alle scuole, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, il richiedente, oltre al recupero degli importi indebitamente erogati, è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pari alla differenza tra l'importo inizialmente richiesto e quello al quale ha diritto.

*Articolo 9***Monitoraggio e valutazione**

1. Gli Stati membri predispongono strutture e modalità adeguate per garantire un monitoraggio annuale dell'attuazione del programma destinato alle scuole.

▼M1

2. Gli Stati membri esaminano l'attuazione del programma destinato alle scuole al fine di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi di aumentare il consumo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini e di educarli ad abitudini alimentari sane. I risultati di tale valutazione sono presentati alla Commissione in una relazione di valutazione. Qualora uno Stato membro attui il programma destinato alle scuole a livello regionale, può scegliere di presentare un numero corrispondente di relazioni di valutazione.

▼B

3. Le relazioni di monitoraggio annuale da parte degli Stati membri includono informazioni sui fondi utilizzati per la fornitura e la distribuzione di ciascuno dei gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, per le misure educative di accompagnamento, il numero di istituti scolastici e di allievi che partecipano al programma destinato alle scuole, la dimensione media delle porzioni e il prezzo medio per porzione, la frequenza di consegna dei prodotti, i quantitativi di prodotti consegnati, suddivisi per gruppi di prodotti e, se del caso, di prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che sono inclusi tra le misure educative di accompagnamento a norma dell'articolo 23, paragrafo 7, dello stesso regolamento, i tipi di comunicazione e le misure di accompagnamento attuate, nonché le autorità e le parti interessate coinvolte nell'ideazione e nell'attuazione del programma destinato alle scuole.

▼B

4. Le relazioni di controllo annuali degli Stati membri sui controlli in loco effettuati e le relative risultanze includono informazioni sull'importo di aiuto richiesto, pagato e soggetto a controlli in loco, sulla riduzione degli aiuti in seguito a controlli amministrativi, sulla riduzione degli aiuti in seguito a presentazione tardiva delle domande, sull'importo degli aiuti recuperati in seguito a controlli in loco e sulle sanzioni amministrative applicate.

5. ►**M1** Se uno Stato membro non presenta la propria relazione o le proprie relazioni di valutazione contenenti i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo alla Commissione entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, l'importo dell'assegnazione definitiva successiva è ridotto come segue: ◀

- a) del 5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni;
- b) del 10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni.

Una volta che il termine è superato da più di 60 giorni, l'assegnazione definitiva è ridotta dell'1 % per giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante.

*Articolo 10***Livelli massimi di ingredienti aggiunti**

1. Il livello massimo di zuccheri aggiunti che può essere autorizzato dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, dello stesso regolamento è pari a zero.

2. Il livello massimo di zuccheri e/o di miele aggiunti che può essere autorizzato dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nei prodotti di cui all'allegato V dello stesso regolamento è pari al 7 %. Ai fini del presente paragrafo, si intendono per zuccheri i prodotti dei codici NC 1701 e 1702. Lo zucchero addizionato alla frutta è compreso nel 7 % massimo di zuccheri aggiunti.

3. Il formaggio può contenere al massimo il 10 % di ingredienti non lattici.

*Articolo 11***Distribuzione di prodotti unitamente ai pasti scolastici abituali**

In casi debitamente giustificati, qualora gli Stati membri lo ritengano più efficace ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia, essi possono consentire alle scuole di distribuire i prodotti che beneficiano dell'aiuto dell'Unione nell'ambito del programma destinato alle scuole unitamente ai pasti scolastici abituali.

In tali casi, gli Stati membri devono garantire che tali prodotti:

- a) non siano utilizzati per la preparazione dei pasti scolastici abituali;
- b) non siano utilizzati per sostituire i prodotti che fanno parte dei pasti scolastici abituali grazie al contributo finanziario di soggetti pubblici e/o privati;

▼B

- c) restino sempre chiaramente identificabili come parte del programma destinato alle scuole, mediante adeguate misure di comunicazione e pubblicità.

La lettera b) non si applica se gli istituti scolastici distribuiscono i pasti scolastici abituali gratuitamente.

*Articolo 12***Pubblicità**

Ai fini dell'articolo 23 *bis*, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono utilizzare un manifesto, che soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato al presente regolamento ed è esposto in maniera permanente in un luogo dove sia chiaramente visibile, all'ingresso principale dell'istituto scolastico partecipante.

CAPO II

MODIFICHE, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 13***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014**

Nel regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 32 bis*

Importi e pagamenti di aiuti collegati all'attuazione del programma destinato alle scuole

Per gli aiuti destinati all'attuazione del programma per le scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° gennaio che precede l'anno scolastico corrispondente.»

*Articolo 14***Abrogazioni**

Il regolamento (CE) n. 657/2008, i regolamenti delegati (UE) n. 1047/2014 e (UE) 2016/247 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 sono abrogati. Tuttavia, i suddetti regolamenti continuano ad applicarsi al programma «Latte nelle scuole» e al programma «Frutta e verdura nelle scuole» per gli anni scolastici precedenti all'anno scolastico 2017-2018 fino a quando tali programmi non siano giunti a conclusione.

*Articolo 15***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica agli aiuti per l'anno scolastico 2017-2018 e per gli anni scolastici successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Requisiti minimi per il manifesto di cui all'articolo 12

Formato del manifesto: minimo A3
Lettere: minimo 1 cm
Titolo: Programma dell'Unione europea destinato alle
 scuole
Contenuto: almeno la seguente dicitura:

«Il nostro/La nostra [specificare il tipo di istituto scolastico (ad esempio, nido/
scuola materna/scuola elementare o scuola media)] partecipa al programma
dell'Unione europea destinato alle scuole con il sostegno finanziario dell'Unione
europea».

Il manifesto reca l'emblema dell'Unione europea.